

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Con riferimento teorico-metodologico agli studi di Robert Desoille (1890-1966), successivamente sviluppati dal "Groupe International du Rêve-Eveill  en Psychanalyse (G.I.R.E.P) di Parigi dal 1968, attraverso il pensiero di Renzo Rocca e Giorgio Stendoro nella "Societ  Italiana di Psicoanalisi di R ve-Eveill  di Desoille" di Milano (affiliata al G.I.R.E.P. di Parigi) dal 1983, continuata nell' "Istituto di Psicologia Clinica e di Psicoterapia Analitica R ve - Eveill  di Desoille" dal 1996, costituita un'associazione denominata "ISTITUTO DI PSICOLOGIA CLINICA ROCCA-STENDORO", con sede in Milano, via Torino n. 51.

Art. 2 SCOPI E DURATA

L'associazione, che non ha fini di lucro ed   estranea a qualsiasi movimento partitico, si propone la promozione, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia Clinica:

a. psicotinamicamente orientata, basata sulla ricerca dell'Immaginario con il metodo della Procedura Immaginativa (Rocca-Stendoro). Con applicazione al Counseling, alla Psicoterapia, alla Psicoanalisi;

b. applicata al trattamento della balbuzie con la tecnica Stendoro-Rocca. L'Istituto pu  costituire proprie rappresentanze in Italia e all'estero, in armonia alle norme vigenti.

La durata della associazione   a tempo indeterminato. Art. 3 PERSEGUIMENTO DEI FINI STATUTARI

I fini statutari potranno essere perseguiti attraverso la partecipazione, l'istituzione e la gestione di:

- a. convegni, giornate di studio, tavole rotonde, seminari e simili;
- b. momenti informativi diretti all'esterno;
- c. acquisto, compilazione, distribuzione di pubblicazioni e materiale vario;
- d. servizio di biblioteca;
- e. pubblicazioni scientifiche;
- f. promozione di progetti di ricerca finalizzati;
- g. istituzione di Borse di Studio;
- h. convenzioni con enti pubblici e privati;
- i. contributi e sovvenzioni ricevuti offrendo la propria consulenza ed assistenza.

Art. 4 SOCI

L'associazione composta da soci ordinari, associati e allievi:

- a. la qualit  di socio ordinario   riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone fisiche che ne facciano richiesta e presentino i seguenti requisiti: - possesso di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e/o Psicologia, e iscrizione all'Albo Professionale di competenza; - possesso della qualifica di psicoterapeuta con la procedura immaginativa, e/o operatore balbuzie, e/o counselor. Solo ai fini dell'eleggibilit  nel Consiglio Direttivo   richiesto l'ulteriore requisito di detenere la predetta qualifica psicoterapeuta con la procedura immaginativa, e/o operatore balbuzie, e/o counselor da almeno cinque anni o, in caso di esperienza professionale di misura inferiore, di aver ricoperto incarichi gestionali all'interno dell'Istituto. Il giudizio di ammissione del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e rispetto al parere negativo   ammesso appello, con giudizio insindacabile al Collegio dei probiviri. I soci ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono ricoprire cariche direttive. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di quella associativa, i cui importi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo annualmente. Il versamento della quota associativa vale per l'anno solare nel corso del quale la quota   stata versata.
- b. la qualit  di socio associato   riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone fisiche che ne facciano richiesta e presentino il requisito della qualifica di operatore balbuzie, e/o counselor. Solo

ai fini dell'eleggibilità nel Consiglio Direttivo è richiesto l'ulteriore requisito di detenere la predetta qualifica di operatore balbuzie, e/o counselor da almeno cinque anni o, in caso di esperienza professionale di misura inferiore, di aver ricoperto incarichi gestionali all'interno dell'Istituto. Il giudizio di ammissione del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e rispetto al parere negativo è ammesso appello, con giudizio insindacabile al Collegio dei probi viri. I soci associati hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci e diritto di voto relativamente alla designazione del componente del Consiglio direttivo riservato alla categoria dei soci associati, e conseguentemente possono ricoprire cariche direttive limitatamente a detto incarico. I soci associati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di quella associativa, i cui importi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo annualmente. Il versamento della quota associativa vale per l'anno solare nel corso del quale la quota è stata versata.

c. la qualità di socio allievo è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone fisiche che ne facciano richiesta, regolarmente iscritte al percorso formativo interno all'istituto per conseguire la qualifica di psicoterapeuta con la procedura immaginativa, e/o operatore balbuzie, e/o counselor. Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e rispetto al parere negativo è ammesso appello, con giudizio insindacabile, al Collegio dei probi viri. I soci allievi hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci e diritto di voto relativamente alla designazione del componente del Consiglio direttivo riservato alla categoria dei soci allievi, e conseguentemente possono ricoprire cariche direttive limitatamente a detto incarico, cui è riconosciuto diritto di esprimere solo parere consultivo. I soci allievi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di quella associativa, i cui importi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo annualmente. Il versamento della quota associativa vale per l'anno solare nel corso del quale la quota è stata versata.

Tutti i soci indistintamente hanno diritto:

a. ad una tessera di iscrizione;

b. ad usufruire della Biblioteca specializzata dell' associazione; c. ad usufruire di agevolazioni nell'acquisto di materiale bibliografico specifico disponibile presso la associazione;

d. a partecipare a condizioni agevolate a tutte le manifestazioni o attività organizzate della associazione. Art. 5 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio, si perde per dimissioni, decesso o radiazione. La radiazione può essere decisa per morosità, per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno, o per altro grave motivo dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello, con giudizio insindacabile, al Collegio dei probiviri.

Art. 6 ORGANI

Gli organi dell' associazione sono: l' Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere e il Comitato Scientifico ed il Collegio dei probiviri.

Art. 7 ASSEMBLEA

L' assemblea è costituita da tutti i soci ed è competente a deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame, oltre che sull'approvazione del rendiconto e del preventivo. L'avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della riunione. Tale termine in caso di motivata urgenza potrà essere ridotto a quindici giorni. Ogni socio che desidera fare inserire un argomento all'ordine del giorno deve comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'assemblea o successivamente, e fino a cinque giorni prima, al Presidente della associazione o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, al Segretario, al Tesoriere o al Consigliere più anziano di età. L' assemblea è convocata dal Presidente, o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal Segretario, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano di età, di regola su proposta del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Deve altresì essere convocata dietro richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci. E' regolarmente costituita in prima convocazione

con la presenza personale o per delega scritta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni della assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati: in caso di parità prevale il voto del Presidente, che vota per ultimo. Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i soci dissenzienti o non intervenuti. Le sedute dell'assemblea e le relative deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario o da altra persona nominata dall'assemblea fra i soci presenti, su apposito registro e i relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'assemblea oltre che dal Segretario stesso o dal socio verbalizzante. I soci ordinari hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci e diritto di voto. I soci associati hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci e diritto di voto relativamente alla designazione del componente del Consiglio direttivo riservato alla categoria dei soci associati. I soci allievi hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci e diritto di voto relativamente alla designazione del componente del Consiglio direttivo riservato alla categoria dei soci allievi. Il voto per delega è ammesso, ma ogni socio potrà conferire la propria delega solo ad altro socio appartenente alla stessa categoria sociale e, in ogni caso, il socio delegato non potrà essere portatore di più di una delega. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo con votazione segreta.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, tra i suoi membri, e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi, rappresenta la associazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la firma sociale, convoca e presiede le assemblee, emana il regolamento interno destinato al funzionamento dell'associazione, rilascia certificati e attestazioni ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Possono assumere la qualifica di Presidente dell' Associazione tutti i soci ordinari.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto: - da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea, nel numero stabilito all'atto della nomina, tra i soci ordinari, con diritto di voto. - da un membro, eletto dall'Assemblea ristretta dei soci associati, tra i soci associati, con diritto di voto. - da un membro, eletto dall'Assemblea ristretta dei soci allievi, tra i soci allievi, con diritto di esprimere parere consultivo. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei suoi membri con diritto di voto: il Presidente vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è preponderante. In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto, i membri restanti potranno deliberare la cooptazione di nuovi membri fino ad un massimo di 1/3 dei componenti in carica: detta delibera dovrà tuttavia essere ratificata o modificata in Assemblea, convocata allo scopo per ragione di motivata urgenza, a norma del presente Statuto, entro i trenta giorni successivi. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo su apposito libro e i verbali sono sottoscritti dallo stesso Presidente e dal membro verbalizzante. Il libro dei verbali può essere visionato solo dai membri del Consiglio Direttivo. L'attività del Consiglio Direttivo è portata a conoscenza dei soci nella assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto a scrutinio segreto a norma del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo predispone il programma annuale da comunicare alla assemblea, amministra il patrimonio sociale, prende tutte le decisioni necessarie per la esecuzione delle deliberazioni assembleari e per il conseguimento dei fini statutari, ammette nuovi soci o respinge le domande di associazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e rispetto al parere negativo è ammesso appello, con giudizio insindacabile, al Collegio dei probi viri. Art.

10 SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, tra i suoi membri, cura l'espletamento delle pratiche sociali, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e

cura la conservazione delle carte inerenti all'associazione. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate da una unica persona. Possono assumere la qualifica di Segretario dell'Associazione tutti i soci ordinari.

Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, tra i suoi membri, cura la regolare tenuta, custodia e amministrazione del patrimonio sociale e provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo oltre che ad ogni altro adempimento riferentesi; può avvalersi di consulenti esterni. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate da una unica persona. Possono assumere la qualifica di Tesoriere dell'Associazione tutti i soci ordinari.

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato è composto dal Direttore Scientifico e dai Membri, eletti in linea con il progetto di studi interdisciplinari promossi dall'associazione. La qualità di Direttore Scientifico e di membro del Comitato Scientifico è attribuita dal Consiglio Direttivo a persone fisiche che ne facciano richiesta e che presentino referenze scientifiche, etiche e sociali apprezzabili e conformi ai programmi scientifici dell'associazione. I compiti del Comitato Scientifico sono quelli di :

- a. formulare e promuovere proposte sulle iniziative;
- b. funzione consultativa sulle attività scientifiche;
- c. esprimere parere sulle linee di ricerca scientifica. La qualità di Direttore Scientifico si perde per dimissioni, decesso o radiazione da parte del Consiglio Direttivo per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno, o per altro grave motivo accertato del Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e soggetto ad appello, con giudizio insindacabile, al Collegio dei probiviri.

La qualità di Membro del Comitato Scientifico si perde per dimissioni, decesso o radiazione da parte del Consiglio Direttivo, anche su proposta e/o sentito il parere del Direttore Scientifico, per mancata osservanza dello statuto o del regolamento interno, o per altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato, e soggetto ad appello, con giudizio insindacabile, al Collegio dei probiviri. Art. 13 IL COLLEGIO DEI

PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri individuati, fin d'ora ed a tempo indeterminato, nella persona dei capiscuola, di cui l'Istituto si pregia di portare il nome, prof. Renzo Rocca e prof. Giorgio Stendro. Per l'ipotesi di disaccordo, la composizione del Collegio dei Probiviri, sarà integrata da un terzo membro eletto dall'Assemblea dei Soci, scelto fra i soci ordinari, con deliberazione necessariamente assunta a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per l'ipotesi di dimissione o decesso anche solo di uno dei due capiscuola, la composizione del Collegio dei Probiviri verrà necessariamente aumentata al numero di tre membri ed integrata dall'Assemblea dei Soci, con membri designati fra i soci ordinari, attraverso deliberazione necessariamente assunta a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. La funzione di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza dei Suoi membri, sui ricorsi proposti dai Soci a norma del presente Statuto, entro e non oltre trenta giorni dalla deliberazione del provvedimento impugnato, e segnala inoltre al Consiglio Direttivo eventuali violazioni di norme deontologiche o disciplinari di cui sia venuto in qualunque modo a conoscenza nel corso dell'espletamento del suo mandato.

Le decisioni del Collegio sono prese pro bono et aequo e sono inappellabili. Art. 14 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione e associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo per le singole categorie, non rimborsabili; dai lasciti, dai contributi e dalle

sovvenzioni da chiunque fatti all'associazione; dalle eccedenze di bilancio dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'associazione e da ogni altra eventuale attività.

Art. 15 BILANCIO

Viene compilato annualmente - non oltre il mese di febbraio e con riferimento al 31 dicembre precedente - il bilancio preventivo e consuntivo dell'attività dell'associazione da sottoporsi alla assemblea per la relativa approvazione non oltre il mese di aprile di ogni anno.

Art. 16 FUNZIONAMENTO

L'associazione può funzionare con personale assunto, consulenti professionisti interni o esterni e collaboratori interni o esterni. A tali persone possono essere assegnati incarichi sulla base della adesione ai principi dell'associazione, della prestazione professionale oltre che al rimborso delle spese. Il personale assunto non può assumere la qualità di socio né quindi ricoprire cariche sociali.

I consulenti professionisti interni o esterni e collaboratori interni o esterni non possono ricoprire cariche sociali. Art. 17 MODIFICHE DELLO STATUTO

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 SCIoglIMENTO

Per lo scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci, in conformità con l'art. 2 del presente Statuto.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO

Un regolamento interno, stabilito e aggiornato dal Consiglio Direttivo, determina le norme di funzionamento e i programmi della associazione. Le modifiche al regolamento sono portate a conoscenza dell'Assemblea dal Presidente.

Art. 20 NORMA FINALE

Per quanto non previsto da questo statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle norme vigenti in Italia in materia di associazioni.